



**COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE**

Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO TRIBUTI

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 10.03.2011  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 07.06.2012  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 30.09.2013  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 31.07.2014  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.116 del 26.11.2015  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.04.2016  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2019



# COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO TRIBUTI

## INDICE

### **Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1: Oggetto e scopo del Regolamento

Articolo 2: Aliquote e tariffe

Articolo 3: Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

### **Titolo II: GESTIONE DELLE ENTRATE**

Articolo 4: Forma di gestione delle entrate

Articolo 5: Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 6: Il Funzionario Responsabile dei tributi

Articolo 7: Notificazione degli atti

Articolo 8: Ripetibilità spese di notifica

### **TITOLO III: RISCOSSIONE E RIMBORSI**

Articolo 9: Riscossione delle entrate

Articolo 10: Sospensione e dilazione del versamento

Articolo 11: Rimborsi

Articolo 12: Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità

Articolo 13: Sospensione dei rimborsi e compensazione

Articolo 14: Insinuazione nel passivo del fallimento

Articolo 15: Crediti inesigibili o di difficile riscossione

### **Titolo IV: RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTAMENTE SVOLTA DALL'ENTE**

Articolo 16: Predisposizione delle liste di carico e condizioni sui crediti

Articolo 17: Trasmissione delle liste di carico

Articolo 18: Riscossione coattiva

Articolo 19: Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva e interessi

Articolo 20: Modalità della riscossione

Articolo 21: Dilazione del pagamento

Articolo 22: Transazione

### **Titolo V: CONTENZIOSO TRIBUTARIO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

Articolo 23: Contenzioso tributario

Articolo 24: L'autotutela

Articolo 25: Accertamento con adesione

Articolo 26: Diritto di interpello

### **TITOLO VI: SANZIONI ED INTERESSI**

Articolo 27: Sanzioni tributarie

Articolo 28: Ravvedimento operoso

Articolo 29: Cause di non punibilità

Articolo 30: Interessi

Articolo 31: Fondo speciale per il potenziamento del Servizio Tributi

### **TITOLO VII: CESSIONE DEI CREDITI**

Articolo 32: Cessione crediti

### **TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 33: Disposizioni finali e transitorie



# COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO TRIBUTI

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1 : Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le entrate del Comune di Savignano sul Rubicone, anche quelle a natura tributaria, escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate sia a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente-utente in applicazione della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) sia a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e tributaria.
3. Tale Regolamento viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 e secondo i principi contenuti nel D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
4. Nella gestione di entrate disciplinate da apposito Regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

### **Articolo 2 : Aliquote e tariffe**

1. Le aliquote, le detrazioni, le tariffe e i prezzi sono determinati dall'organo competente nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti dalla normativa.
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, fatte salve disposizioni di legge diverse.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate aliquote, detrazioni, tariffe e prezzi approvati o applicati per l'anno in corso.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a contribuzione dell'utenza, il Responsabile del Settore predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

### **Articolo 3 : Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i provvedimenti specifici riguardanti la singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni, adottate dal competente organo, di approvazione delle tariffe e i corrispettivi di cui al precedente articolo 2.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o Regionali, successivamente all'adozione di dette deliberazioni che abbiano carattere cogente, si intendono direttamente applicabili.

## TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

### **Articolo 4 : Forma di gestione delle entrate**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata perseguendo obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed equità.



# COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO TRIBUTI

2. L'Amministrazione Comunale può affidare le attività relative alle entrate, anche disgiuntamente, a terzi, secondo i principi contenuti nell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, nel rispetto delle procedure di affidamento dei servizi pubblici previste dalla normativa vigente.
3. L'eventuale affidamento di gestione a terzi deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiore oneri per i cittadini.

## **Articolo 5 : Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili, delle singole entrate di competenza dell'Ente, i Responsabili di Settore ai quali le stesse risultano affidate mediante il PEG (piano esecutivo di gestione).
2. Al responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate, e precisamente:
  - la fase dell'accertamento, con relativa trasmissione al Responsabile del Settore Finanziario dell'ideale documentazione in base alla quale ha proceduto all'accertamento dell'entrata secondo le disposizioni contenute negli artt. 178 e 179 del D.Lgs 267/2000, nonché idonea documentazione attestante la riduzione di accertamenti precedentemente comunicati. Nel caso in cui non venga trasmessa idonea documentazione comprovante l'accertamento dell'entrata lo stesso verrà effettuato contestualmente all'emissione dell'ordinativo di incasso;
  - L'attività di istruttoria, controllo e verifica di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti che disciplinano le singole entrate;
  - Per le entrate non aventi natura tributaria, la messa in mora del debitore ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento;
  - L'iscrizione a ruolo, se il recupero coattivo dell'entrata avviene con la procedura di cui al DPR 602/73;
  - Tutte le operazioni relative al recupero coattivo delle entrate, se questo avviene con la procedura di cui al RD 639/1910, come disposto dal successivo articolo 16 del presente Regolamento.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente i Responsabili si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti per le singole entrate.

## **Articolo 6 : Il Funzionario Responsabile dei tributi**

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui prospetti riepilogativi relativi alle procedure di riscossione coattiva;



# COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO TRIBUTI

- d) dispone i rimborsi;
  - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 23;
  - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 24, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 25;
  - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
  - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

## **Articolo 7 : Notificazione degli atti**

- 1. La comunicazione degli avvisi di accertamento o di contestazione e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ovvero presso gli uffici del settore competente tramite personale appositamente autorizzato.

## **Articolo 8 : Ripetibilità spese di notifica**

- 1. Le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato nelle misure stabilite dal D.M. 12.09.2012.
- 2. Non sono ripetibili le spese per la notifica degli atti istruttori ed amministrativi alla cui emanazione il Comune è tenuto su richiesta del contribuente, nonché quelle relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
- 3. Le spese di cui al comma 1 sono recuperate unitamente all'entrata, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
- 4. Eventuali e successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle somme ripetibili, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente Regolamento.

## **TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI**

### **Articolo 9 : Riscossione delle entrate**

- 1. Ai fini della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti e fermo restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, in via generale, qualsiasi somma spettante al Comune di Savignano sul Rubicone può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - a) Versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
  - b) Versamento nei conti correnti postali intestati al Comune di Savignano sul Rubicone per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune di Savignano sul Rubicone – Servizio di Tesoreria;



# COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO TRIBUTI

- c) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria dell'Ente (es : Rid e Mav);
  - d) F24 nei casi espressamente previsti dalla normativa;
  - e) Ogni altra modalità di pagamento che l'innovazione tecnologica renderà possibile.
2. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.
  3. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata negli atti, nei bollettini o nei documenti di riscossione emessi. In caso di mancata indicazione il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione del bollettino o del documento di riscossione.
  4. Qualora siano utilizzate le modalità di versamento sui conti correnti postali intestati alla Tesoreria Comunale i pagamenti si considerano comunque effettuati il giorno in cui l'Amministrazione postale rilascia la ricevuta di versamento indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria; parimenti in caso di pagamenti mediante bonifico bancario o con altri mezzi elettronici/telematici i pagamenti si considerano comunque effettuati il giorno in cui vengono disposti ed il debitore ottiene formale ricevuta della disposizione di bonifico o pagamento.
  5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **Articolo 10 : Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Su richiesta dell'interessato, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, in rate mensili, aventi scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e sottoscritto per accettazione dal richiedente, che impegna quest'ultimo a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, con obbligo di presentare all'Ufficio titolare dell'entrata la ricevuta di versamento della prima rata.
3. Il piano rateale comprende un numero di rate mensile di pari importo non superiori a 24 previa applicazione degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata.
4. Dilazioni dei pagamenti dovuti possono essere concesse alle condizioni e nei seguenti limiti:
  - a) sussistenza di una situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica;
  - b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - c) l'importo da porre a rateizzazione deve essere sempre superiore a 200,00 euro;
  - d) durata massima 24 mesi e con rate di importi minimi non inferiori a 50,00 euro, salvo deroghe per importi superiori a 25.000,00 euro, con possibilità per il Responsabile della specifica entrata di prevedere un periodo di dilazionamento più prolungato, in particolari ed eccezionali situazioni, anche considerando l'importo; in ogni caso, qualunque sia la durata scelta, dovrà esserne data motivazione nel provvedimento di dilazione;



# COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO TRIBUTI

- e) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e conseguente pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;
  - f) applicazione sulle somme rateizzate o dilazionate degli interessi al saggio legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.
5. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
  6. Per importi superiori a 25.000,00 euro può essere richiesta, ai fini della concessione della rateizzazione, la presentazione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata. La suddetta garanzia contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.
  7. Nel caso in cui il contribuente richieda dilazione o rateazione di avvisi di accertamento di entrate tributarie per i quali è prevista in via generale la definizione agevolata delle sanzioni, questa verrà concessa a condizione che le sanzioni nell'importo ridotto siano comunque versate entro il termine previsto per la definizione agevolata stessa.
  8. Competente alla concessione della dilazione o rateazione di pagamento è il Responsabile della singola entrata che provvede alle condizioni e nei limiti di cui alle lett. a), b) c), d) e) ed f) di cui al comma 4, con apposita propria determinazione da trasmettere anche al Responsabile del Settore Finanziario.
  9. Una disciplina a parte è invece prevista per la rateizzazione del contributo di costruzione e delle sanzioni amministrative di cui al Capo II della L.R. n.23/2004 per i quali si rimanda alla delibera consiliare n. 21 del 08/04/2013.

## **Articolo 11 : Rimborsi**

1. Il rimborso di tributi o altra entrata versata e risultata non dovuta, è disposta dal Responsabile dell'entrata su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso, per tutti i casi disciplinati dal presente articolo, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Per le entrate tributarie il termine per la richiesta di rimborso è previsto in cinque anni dal giorno dell'avvenuto pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in questo ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso per le entrate tributarie, entro 60 gg per le altre entrate, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito alla restituzione.
4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura dell'interesse legale vigente.

## **Articolo 12 : Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità.**



# COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO TRIBUTI

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore o il rimborso non è disposto dal Comune.
2. Per le entrate tributarie, nei casi in cui il pagamento deve avvenire a seguito di denuncia, con versamento diretto, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, intesi autonomamente per singola entrata e per singola annualità:
  - Imposta Municipale Propria euro 2,07
  - Tari/Tares annua euro 12,00
  - Tari/Tares giornaliera euro 5,00
  - Tasi euro 2,07
  - Imposta sulla pubblicità euro 2,07
  - Diritti pubbliche affissioni euro 2,07
3. Per le entrate tributarie nei casi in cui il pagamento viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, non si fa luogo all'accertamento dei tributi comunali comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare complessivamente dovuto non superi l'importo di € 12,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
4. Per i rimborsi relativi ad entrate tributarie e patrimoniali di importi versati e risultati non dovuti si applica il limite di importo fissato al precedente comma 3, tranne per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES) e sulla tassa rifiuti (TARI), disciplinati da appositi regolamenti.

## **Articolo 13 : Sospensione dei rimborsi e compensazione**

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il pagamento può essere sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi o di ingiunzione di pagamento, ancorchè non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di un provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
2. La compensazione non è ammessa per la quota IMU di competenza statale
3. Una diversa disciplina per la compensazione è prevista per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES) e per la tassa rifiuti (TARI) disciplinati da appositi regolamenti.

## **Articolo 14 : Insinuazione nel passivo del fallimento.**

1. L'insinuazione nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria o patrimoniale dal soggetto fallito, solo se superiori all'importo di euro 50,00.

## **Articolo 15 : Crediti inesigibili o di difficile riscossione**





# COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO TRIBUTI

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del Responsabile del Settore interessato, previa verifica del Responsabile del Settore Finanziario e su conforme parere dell'organo di Revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del Settore Finanziario, in un apposita voce nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

## TITOLO IV RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTAMENTE SVOLTA DALL'ENTE

### **Articolo 16 : Predisposizione delle liste di carico e condizioni sui crediti**

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente avente natura patrimoniale deve avvenire per iscritto, da parte del Responsabile dell'entrata, entro 90 gg dalla scadenza prevista per la riscossione volontaria, con indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito e con l'assegnazione di 30 gg dal ricevimento per adempiere al pagamento.
2. Le comunicazioni ai destinatari degli atti di cui al comma precedente devono essere effettuate tramite notificazione o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno poiché costituisce titolo per l'ingiunzione di pagamento di cui al successivo comma 3.
3. Con riguardo alle sole entrate di natura patrimoniale, il Responsabile dell'entrata, divenuto il credito certo, liquido ed esigibile e permanendo insoddisfatto anche a seguito di esperimento di sollecito scritto di pagamento al domicilio del debitore, entro 60 gg dal termine indicato per il pagamento, provvede all'attivazione di recupero del credito a mezzo di ingiunzione di cui al RD 639/1910 attraverso la predisposizione di liste di carico da trasmettere al Settore Finanziario.
4. Le liste di carico devono contenere tutte le quote dovute dagli utenti o debitori con specificazione delle somme in conto capitale e per interessi maturati alla data di formazione della lista.
5. Non si procederà all'inserimento nelle liste di carico per crediti inferiori a complessivi € 12,00.
6. Le liste di carico trasmesse devono essere complete e contenere dati esatti ed aggiornati, corredate di tutta la documentazione inerente il credito di cui si chiede la riscossione coattiva. I crediti iscritti nelle liste devono essere certi, liquidi ed esigibili. Il Settore Finanziario si riserva di verificare la rispondenza dei crediti ai suddetti requisiti previa analisi della documentazione comprovante la sussistenza, la liquidità e l'esigibilità degli stessi.
7. Le liste di carico devono riportare, per ciascun credito, i dati identificativi degli avvisi di liquidazione/accertamento o gli atti propedeutici previsti al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito emessi dal Comune per le entrate patrimoniali di diritto pubblico e dei titoli aventi efficacia esecutiva per le entrate patrimoniali di diritto privato.
8. Tra i dati identificativi di cui al comma precedente devono essere necessariamente ricompresi gli estremi della notifica dell'avviso o del titolo esecutivo al debitore.
9. L'affidamento formale dei carichi da riscuotere al Settore Finanziario avverrà mediante consegna della copia cartacea della lista di carico analitica, i cui crediti dovranno essere certificati certi, liquidi ed esigibili dal Funzionario Responsabile dell'entrata, il quale apporrà in calce alla lista di carico stessa la propria sottoscrizione per validazione e resa esecutività dei carichi affidati.



# COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO TRIBUTI

## **Articolo 17 : Trasmissione delle liste di carico**

1. Le liste di carico devono essere ricevute dal Settore Finanziario almeno 180 (centottanta) giorni prima che i singoli crediti cadano in prescrizione.

## **Articolo 18 : Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, utilizzando i poteri allo scopo previsti dalla vigente normativa, con l'attivazione, fra l'altro, a termini di legge, di ogni procedura cautelare ed esecutiva consentita.
2. La firma dell'ingiunzione di pagamento a termine del comma 1, è di competenza del Responsabile del Settore Finanziario, che cura ogni adempimento presupposto e conseguente.

## **Articolo 19 : Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva e interessi**

1. Le spese di formazione degli atti inerenti alle riscossioni sono poste a carico del debitore e, in mancanza di una loro determinazione certa, sono calcolate in via forfettaria nella misura stabilita con proprio atto dalla Giunta del Comune
2. Le spese di formazione degli atti inerenti alle riscossioni di cui al comma precedente, si dovranno riferire a crediti fino a € 10.000,00; per crediti da € 10.001,00 a € 50.000,00, la misura dovrà essere aumentata del 100%; per crediti da € 50.001,00 a € 250.000,00, la misura dovrà essere aumentata del 200%; per crediti da € 250.001,00 a € 500.000,00, la misura dovrà essere aumentata del 500%; oltre, la misura dovrà essere aumentata del 1.000%.
3. In caso di pignoramento immobiliare, di pignoramento di beni mobili registrati, ovvero di pignoramento presso terzi realizzati in via giudiziaria, piuttosto che di sequestro conservativo o di ipoteca giudiziale, procedure queste da attuarsi con l'ausilio di un legale, il rimborso delle spese da richiedere è quantificato sulla base della parcella del legale stesso, ovvero liquidato dal giudice; in caso di pignoramento mobiliare, il rimborso delle spese da richiedere è quantificato sulla base di quanto stabilito dall'ufficiale giudiziario che procede al pignoramento.

## **Articolo 20 : Modalità della riscossione**

1. La riscossione delle entrate avviene tramite la Tesoreria del Comune, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla medesima oppure tramite il sistema bancario.

## **Articolo 21 : Dilazione del pagamento**

1. Il Responsabile del Settore Finanziario, su richiesta dell'interessato, può consentire il pagamento dilazionato in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di ventiquattro, previa applicazione, a partire dalla data di scadenza prevista per il pagamento, degli interessi nella misura del tasso legale vigente, secondo il seguente schema:
  - Per debiti da € 200,00 fino a € 2.000,00 n. 12 rate;



# COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO TRIBUTI

- Per debiti superiori a € 2.000,00 n. 24 n. rate;
  - Per importi superiori a 25.000,00 euro può essere richiesta, ai fini della concessione della rateizzazione, la presentazione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata. La suddetta garanzia contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.
2. La procedura di rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata.
  3. In situazioni di particolare gravità socio-economica riconosciuta da una relazione sociale su richiesta del Comune al Servizio Sociale dell'Unione Rubicone e Mare, il Responsabile del Settore Finanziario, con proprio provvedimento motivato, potrà concedere forme di dilazione personalizzate.
  4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede alla riscossione coattiva dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
  5. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa ulteriore dilazione.

## **Articolo 22 : Transazione**

1. La Giunta comunale dopo l'inizio della riscossione coattiva, può procedere con provvedimento motivato alla transazione delle entrate in caso di accertata maggiore economicità e proficuità della transazione medesima rispetto alle attività di riscossione coattiva.
2. L'atto di transazione può, tuttavia, essere annullato se fondato su atti e documenti scoperti falsi o dichiarati tali successivamente, con sentenza passata in giudicato, se contrario ad una sentenza passata in giudicato tra le parti oppure nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data dell'accordo.
3. Per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'accordo transattivo può essere concessa dilazione, a seguito di formulazione di apposita istanza da parte del contribuente.

## **TITOLO V – CONTENZIOSO TRIBUTARIO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

### **Articolo 23 : Contenzioso tributario**

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, la cura del relativo contenzioso è affidata di norma al servizio tributi e, per le controversie tributarie che rivestono particolare importanza per questioni di principio giuridico o che assumono elevata rilevanza economica e/o organizzativa, il Comune può decidere di affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile del tributo, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di



# COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO TRIBUTI

cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile del tributo.
5. È compito del funzionario responsabile del tributo seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

## **Articolo 24 : L'autotutela**

1. Il Responsabile del Servizio o il funzionario responsabile dell'entrata tributaria, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
  - all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
  - alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, purchè non siano iniziate attività collegate alla riscossione coattiva il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
  - a) errore di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico o di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

## **Articolo 25 : Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso è confermato nell'ordinamento



# COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO TRIBUTI

comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997, in quanto compatibili.

## Articolo 26 : Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello -disciplinato a livello legislativo dall'art.11 della L.212/2000- trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. I soggetti legittimati – così come individuati dall'art.2 comma 1 del D.Lgs.156/15- possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione di tributi locali nelle ipotesi di cui all'art.11 comma 1 della L.212/2000 .
3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria
4. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente (o altro soggetto legittimato) indirizzata al Comune.
5. La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui all'art.2 comma 2 del D.Lgs.156/15 e contenere gli elementi indicati dall'art.3 del medesimo D.Lgs.156/15.
6. L'istruttoria dell'interpello è effettuata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.156/15.
7. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art.5 del D.Lgs.156/15
8. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro i termini specificatamente previsti dall'art.11 della L.212/2000.
9. Ai sensi dell'art.11 comma 3 della L.212/2000:
  - a) quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine sopra previsto , il silenzio equivale a condivisione – da parte del comune – della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello;
  - b) gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
10. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.
11. La presentazione di un'istanza di interpello- ai sensi dell'art.11 comma 5 della L.212/2000- non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
12. Le risposte alle istanze di interpello rese dal comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs.156/15.

## TITOLO VI: SANZIONI ED INTERESSI

### Articolo 27 : Sanzioni tributarie

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono determinate e graduate dal funzionario responsabile dell'entrata.



# COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO TRIBUTI

2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile anche con lo stesso atto di accertamento del tributo.

## **Articolo 28 : Ravvedimento operoso**

1. In aggiunta alle ipotesi di ravvedimento operoso previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i, il Comune di Savignano sul Rubicone prevede il:
  - Ravvedimento entro due anni: per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;
  - Ravvedimento oltre due anni: per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;
  - Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione: l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.

## **Articolo 29 : Cause di non punibilità**

1. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicate a seguito del maggior tributo risultante.

## **Articolo 30 : Interessi**

1. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 Cod. civ.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura di cui al comma 1 spettano al contribuente/utente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Articolo 31 : Fondo speciale per il potenziamento del Servizio Tributi**

1. In relazione al disposto del comma 1091 della legge n. 145/2018 in questo comune è istituito e disciplinato con apposito separato regolamento, un fondo speciale finalizzato al potenziamento del Servizio Tributi Comunale.

## **TITOLO VII - CESSIONE DEI CREDITI**

### **Articolo 32 : Cessione crediti**



# COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO TRIBUTI

1. Il Comune può procedere alla cessione pro-soluto dei crediti di dubbia, difficile od antieconomica esigibilità, con esclusione di quelli aventi natura contributiva.
2. I crediti da cedere, oltre ad essere certi, liquidi ed esigibili, sono individuati attraverso un apposito provvedimento del Responsabile del Settore Finanziario, previo esperimento delle ordinarie procedure previste dalla normativa vigente per la loro riscossione, fatti salvi i seguenti casi, per i quali la cessione è comunque attivabile:
  - a) debitori irreperibili;
  - b) qualora si ritenga non economicamente conveniente, in relazione all'entità del credito ed alla figura del debitore, attivare un contenzioso legale di esito incerto;
  - c) crediti di valore nominale inferiore ad € 80,00.
3. In relazione a crediti vantati nei confronti di soggetti che versano in condizioni particolarmente disagiate, è opportuno che il provvedimento di cui sopra sia integrato da un parere espresso dal Responsabile dei servizi socio-assistenziali dell'Unione dei Comuni del Rubicone.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere comunicata alla Ragioneria Generale dello Stato l'entità complessiva delle cessioni di credito effettuate nell'anno precedente, ed il prezzo medio delle stesse.

## TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### **Articolo 33 : Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento così come modificato entra in vigore il 01 gennaio 2019